



**APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA  
AL 10% SUI PRIMI 480 METRI CUBI ANNUI DI GAS METANO CONSUMATO**

(Rif. Risoluzioni Agenzia Entrate N° 108/E del 15 ottobre 2010 e N° 112-E del 22 ottobre 2010)

Con la Legge n. 106 del 12/07/2011, recante "Conversione con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", a norma dell'Art. 7. "Semplificazione fiscale", comma 1, lettera S, è stato disposto che "è del 10 per cento l'aliquota Iva dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato". Al comma 2 , lettera cc, è stato inoltre specificato che "le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633".

La normativa in oggetto stabilisce pertanto che il beneficio fiscale dell'applicazione dell'aliquota Iva al 10 per cento, sui primi 480 metri cubi annui, deve essere riferito al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili alla fornitura centralizzata.

A fronte di quanto sovraesposto, le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.108 del 15/10/2010 e n.112-E del 22/10/2010, con le quali l'Agenzia chiariva che, in caso di impianto centralizzato il limite di 480 metri cubi annui, per il quale viene riconosciuta l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10 per cento, avrebbe dovuto essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che costituiscono il Condominio al netto delle unità per le quali risultava presente un allacciamento individuale, a seguito dell'approvazione della Legge n°106 del 12/07/2011, non possono quindi trovare applicazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o dettagli e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Pinerolo, 04 gennaio 2012



L'Amministratore Unico  
Carcioffo Ing. Francesco